



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2498 del 14/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2263 del 14/06/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **25/2023** a favore della Ditta **SP ISOLANTI s.r.l.** per lo scarico acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di produzione di manufatti EPS presso lo stabilimento sito in Z.I. Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007, con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008, con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta per lo scarico acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di manufatti EPS presso lo stabilimento sito in Z.I. Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME), trasmessa dalla SUD ZES con nota protocollo n° 8185 del 09/03/2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n° 8389/23, e successive integrazioni prot. n° 10338 del 27/03/202, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 10459/23 e n° 10891 del 29.03.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 10936/23 del 30.03.2023;
- VISTO** il verbale n° 9cds del 17.04.2023 della Conferenza di Servizi convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 10741/23 del 28/03/2023, durante la quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) esprime il proprio parere favorevole riservandosi di formalizzarlo in breve tempo e, a conclusione della stessa, si decide di poter procedere all’adozione dell’AUA non appena perverranno i pareri favorevoli endoprocedimentali di rito;
- VISTE** le integrazioni documentali richieste durante la Conferenza e pervenute tramite SUD ZES con nota protocollo n° 14294 del 28.04.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 14396/23;
- VISTO** il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni per le emissioni in atmosfera ex art. 269 rilasciato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dip. Ambiente Servizio 1, trasmesso con nota prot. n° 34331 del 12/05/2023, assunta al Prot. generale di questo Ente in pari data al n° 16143/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** la nota dell’Area 5 del Comune di Pace del Mela (ME) con la quale viene reso il parere di merito prendendo in considerazione l’impianto di trattamento delle acque e attestando la regolarità urbanistico/edilizia, igienico-sanitaria e acustica dello stabilimento, protocollo n° 10423 del 05.06.2023, pervenuta da SUD ZES con nota prot. n° 745 del 06/06/2023, introitata al Prot. generale di questo Ente in pari data al n° 19137/23;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO

che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 06.06.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l’Autorizzazione Unica Ambientale n° 25/2023 a favore della Ditta **SP ISOLANTI s.r.l.** per lo scarico acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) di cui all’art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall’attività di produzione di manufatti EPS presso lo stabilimento sito in Z.I. Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui provenienti dai piazzali e dallo spurgo BDV dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.lgs. 152/06 per scarichi in p.f.;

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell’art 101 del D.Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

1. eseguire annualmente analisi chimiche sul refluo dello spurgo (BDV), a far data dalla notifica del presente atto, da campionarsi a valle del trattamento in modalità medio 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all’ARPA di Messina e all’Area 5 del Comune di Pace del Mela (ME) entro 60 gg dalla data di campionamento. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Ferro, Manganese e Cloruri;
2. eseguire annualmente, in occasione di evento meteorico, a far data dalla notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo da dilavamento (prima pioggia), dandone i risultati a questa Città Metropolitana, all’ARPA di Messina e all’Area 5 del Comune di Pace del Mela (ME) entro 60 gg dalla data di campionamento. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali;
3. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle delle stazioni di trattamento;
4. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
5. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
6. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;
7. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, esibendo, entro mesi TRE dall’avvio dei presidi depurativi, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
8. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell’immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino, all’Area 5 Servizio II del Comune di Pace del Mela (ME) , all’ARPA di Messina e questa Direzione;
9. tenere i piazzali sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

Art. 4) Il Gestore è diffidato dall'immettere acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione nei sistemi idrici aziendali di scarico.

Titolo abilitativo lett. c)

La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti alle emissioni e delle prescrizioni riportate nell'All. 1 al presente provvedimento.

Punto di emissione	Descrizione	Valore Limite inquinanti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Caldaia da 2.093 KW alimentata a GPL	Polveri : 5 NO _x 200 SO _x 35	nessuno
E2	Pre-espansione	Polveri ⁽¹⁾ : 20 n-Pentano ⁽²⁾ 300	nessuno
	Pre-espansione	Polveri ⁽¹⁾ : 20 n-Pentano ⁽²⁾ 300	nessuno
E3	Sinterizzazione, taglio e stampaggio	Polveri ⁽¹⁾ : 20 Stirene ⁽³⁾ 20 Pentano ⁽²⁾ 300	nessuno
TE	Torre evaporativa	Vapore acqueo	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2003 e ss.mm.ii.

1) D.A ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1, lett. b, così modificato dal D.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;

2) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte II, Classe V Tab. D;

3) D.Lgs 152/06 All. III alla Parte V, §2 punto 2.3.

Il Gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi per ogni singola sostanza non riportata nella superiore tabella così come indicato nelle prescrizioni punti 3 e 4 dell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 5) Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma del D.lgs. n° 152/06, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti relativi ai punti di emissione in tabella riportati, darne comunicazione al Dipartimento dell'Ambiente Regionale Servizio 1, all'ARPA di Messina, a questa Direzione e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME). Entro 10 giorni a partire dalla data di messa in esercizio, termine per la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare al Dipartimento dell'Ambiente Regionale Servizio 1, a questa Direzione e all'ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate nell'arco di dieci giorni, in giorni diversi, n° 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, al Dipartimento dell'Ambiente Regionale Servizio 1, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza.

Art. 7) La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte

V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 8) Il Gestore dovrà inoltre:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
6. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 10) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, all'ARPA di Messina e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. le quantità di materie prime utilizzate;
4. le quantità di prodotto finito;
5. i volumi di acque attinte e volume di acque restituite allo scarico, la gestione del/dei depuratore/i, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, gli esiti analitici di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 3 del presente provvedimento;
6. le date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento (sostituzione filtri) e di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.lgs. n° 152/06 ss.mm.ii.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori

tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia l'intenzione di apportare modifiche che comportino variazioni quali-quantitative alle caratteristiche delle emissioni in atmosfera, nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 17) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte della ZES SICILIA ORIENTALE del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 18) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 19) Si dispone l'inoltro del presente documento per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto alla ZES SICILIA ORIENTALE e per conoscenza al Dipartimento dell'Ambiente Regionale Servizio 1, all'ARPA di Messina, e all'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 20) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso lo stabilimento sito in Z.I. Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio <i>Dott.ssa Ileana Padovano</i>	Il Responsabile del Servizio <i>Dott. Cosimo Cammaroto</i>
--	--

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;
VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 25/2023 a favore della Ditta **SP ISOLANTI s.r.l.** per lo scarico acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 derivanti dall'attività di produzione di manufatti EPS presso lo stabilimento sito in Z.I. Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME).

APPROVARE il contenuto degli articoli da 1 a 20 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 13.06.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di
impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 34331 del 12.05.2023

OGGETTO: **SP Isolanti S.r.l. – Attività di “Produzione di manufatti in EPS – fabbricazione articoli in plastica per l’edilizia” presso lo stabilimento sito nel Comune di Pace del Mela (ME) – Z.I. Giammoro – Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013**
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; padvano@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it;
suap.me@cert.camcom.it; zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it; spisolanti@pec.it; salvatore.venuto3@ingpec.eu

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Pace del Mela (ME)
in delega alla CCIAA

Al Comune di Pace del Mela (ME)
Area 5 – Servizio II Ambiente

Al SUD ZES
ZES Sicilia Orientale
Comune di Pace del Mela

e, p.c.

Alla Ditta S.P. Isolanti s.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 7 novembre 2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 e, in particolare, l’art. 2 dello stesso, così come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010 che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite a questo Servizio, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente;

Vista l’istanza presentata dalla Società S.P. Isolanti S.r.l. al SUAP del Comune Pace del Mela, inoltrata dallo stesso a questo Dipartimento con nota acquisita al prot. D.R.A. n. 22403 del 30/03/2023, di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. n. 59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- 1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. n. 10741/23 del 28/03/2023 (prot. DRA n. 22166 del 30/03/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R. 59/2013;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di AUA, nello stabilimento sono realizzati prodotti in polistirene espansibile (EPS) quali lastre per l’isolamento e preformati in genere per l’impiego in edilizia, oltre che prodotti per imballaggio e che, in particolare, a fronte di un consumo di 1.800 tonnellate di EPS in perline è prevista la produzione di:

- 100.000 m³ di lastre e pannelli per l’isolamento energetico;
- 300.000 pezzi di casse e/o imballaggi;

Preso atto che non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r.27/86 (ex CPTA) dal momento che la gestione delle acque reflue, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di AUA, avverrà con le seguenti modalità:

- le acque captate dal tetto del capannone verranno raccolte e fatte confluire, a mezzo di gronde e pluviali di raccolta a due vasche di raccolta con volumi complessivo di circa 40 metri cubi e da queste, dopo decantazione verranno prelevate e, dopo un trattamento di filtrazione, riutilizzate per le acque di processo (produzione di vapore), per l’uso nell’impianto antincendio, per l’uso nei servizi igienici e per irrigazione delle aiuole e delle piante. Il troppo pieno di queste vasche verrà avviato ai pozzetti di confluenza verso le reti di acque bianche presenti nella viabilità IRSAP/comunali esterna esistente;
- le acque di prima pioggia, decantate tra 48 e 72 ore, saranno rilanciate mediante utilizzo di una pompa, verso la rete comunale di acque nere, previo passaggio da pozzetto di prelievo per periodica caratterizzazione analitica;

Preso atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di AUA:

1. l’impianto per la generazione del vapore utilizzerà una caldaia marca MINGAZZINI, alimentata a GPL, avente una potenza termica nominale pari a 1.800.000 Kcal/h (2.093 KW) le cui emissioni saranno convogliate verso il punto denominato **E1**;
2. sono presenti due camere di espansione dell’EPS in perline, all’interno delle quali la singola perlina rilascerà il normal pentano (o n-pentano), elemento utilizzato come propellente nel processo di espansione che viene spinto fino al raggiungimento del diametro voluto, determinando così la densità del materiale, che varierà tra i 15 g/l ed i 30 g/l, che condivideranno il medesimo cammino di emissione che confluirà nel punto **E2**;

3. l'EPS pre-espanso, dopo essere stato asciugato su letto fluido, verrà trasportato, sospinto a mezzo di ventilatori, in appositi silos di stoccaggio, dove permarrà al solo scopo di far asciugare le palline espansive di polistirolo in attesa della maturazione per un successivo invio alla fase di stampaggio;
4. i manufatti in EPS, saranno prodotti a mezzo di stampaggio, mediante un processo di sinterizzazione con il quale il materiale in EPS, prelevato dai silos pneumaticamente, attraverso l'azione di ventilatori soffianti o motori di aspirazione, sarà conferito alle macchine di produzione, denominate linee di sinterizzazione/blocchiere e presse stampaggio;
5. nelle presse di stampaggio le sfere di materiale in EPS verranno introdotte negli stampi degli impianti dove, in presenza del calore apportato dal vapore d'acqua saturo, aumenteranno di volume fino trovarsi a contatto l'una con l'altra e con le superfici esterne che delimitano la cavità e che darà loro la forma voluta (non potendosi espandere ulteriormente a causa del costipamento aumenterà la pressione di contrasto tra una sfera e l'altra facendole saldare tra di loro con il vincolo della forma delle cavità in cui sono contenute);
6. nella linea di sinterizzazione, per mezzo dell'azione del vapore acqueo, le perle si rigonfieranno saldandosi tra di loro e, dopo essere state stabilizzate, asciugate, calibrate dopo un primo taglio e deumidificate, saranno avviate alla rifilatura e al taglio finale per il prodotto finito;
7. le emissioni provenienti dalle linee di sinterizzazione/taglio e stampaggio saranno convogliate al punto di emissione denominato **E3**;

Preso atto che, lungo le linee di produzione sono presenti numerosi sfianti per le condense, muniti di valvole di sicurezza e regolazione della pressione, con la funzione di garantire la sicurezza dell'impianto, che, come dichiarato dalla ditta, sono dispositivi di sicurezza dal momento che non hanno funzionamento continuo ma transitorio, azionandosi solo in casi di necessità per evitare pericoli, che pertanto rientrano tra i dispositivi previsti dall'art. 272 comma 5 del D. Lgs 152/06;

Considerato che, come dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA:

1. al punto di emissione E1 afferriranno gli effluenti prodotti dal generatore di vapore di potenza nominale pari a 2.093 KW alimentato a metano. Tali inquinanti saranno soggetti ai limiti di emissione previsti per "*Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi, per un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, con potenza termica nominale inferiore o uguale a 5 MW*";
2. al punto di emissione E2 saranno convogliate le emissioni prodotte dalle linee di pre-espansione, contenenti n-pentano, appartenente alla classe V della Tabella D dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/06, al quale è assegnato un VLE di 600 mg/Nm³;
3. al punto di emissione E3 saranno convogliate le emissioni prodotte dalla linea di stampaggio e di sinterizzazione contenenti pentano e stirene appartenenti, rispettivamente, alla classe V e III della Tabella D dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (VLE di 600 mg/Nm³ e di 150 mg/Nm³);

Preso atto che, come dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA, non è previsto alcun sistema di abbattimento nei punti di emissione convogliata;

Considerato che lo stabilimento ricade nel Comune di Pace del Mela, all'interno dell'Area a Elevato Rischio di Crisi Ambientale del Comprensorio del Mela, dichiarata con Decreto Assessoriale n. 50/GAB del 04/09/2002;

Preso atto che, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014, recante modifica [...] del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella classificazione dello stirene è stato introdotto il codice di indicazione di pericolo H361d – sospettato di nuocere al feto;

Ritenuto che, per principio di precauzione, in analogia con sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente, il limite di emissione dello stirene sia da ricondurre al paragrafo 2 "Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente" dell'Allegato III alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare al punto 2.3: valore limite di emissione di 20 mg/Nm³;

Ritenuto che ai punti di emissione E2 ed E3 debba essere impartito un VLE anche alle polveri totali che, come disposto con D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, ricadendo lo stabilimento all'interno dell'AERCA del Comprensorio del Mela, è fissato pari a 20 mg/Nm³;

Ritenuto che, in considerazione della presenza significativa di idrocarburi non metanici (NHMC) rilevata dalla stazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria presente nel comune di Pace del Mela nel periodo 2017-2021, in analogia con quanto disposto con D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 per le polveri totali, anche per il pentano debba essere fissato un VLE più restrittivo e cautelativamente pari al 50% rispetto al VLE fissato dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA, per le emissioni diffuse prodotte nelle diverse attività, a causa della estrema variabilità e differenziazione degli elementi soggetti a lavorazione non è possibile sviluppare un sistema di captazione puntuale e pertanto:

1. la ditta si doterà di aspiratori carrellati muniti di filtro a cartucce con remissione all'interno dell'ambiente di lavoro dell'aria trattata per garantire la sicurezza dei propri collaboratori, solo nel caso in cui tali zone di lavorazioni siano distanti e/o tecnicamente non convogliabili ai punti esistenti;
2. saranno condotte campagne di misurazioni ed indagini conoscitive sullo stato della qualità dell'aria all'interno degli stabilimenti produttivi in applicazione del D. Lgs 81/2008 finalizzati alla valutazione dell'efficienza dei sistemi di aspirazione fumi in uso e alla conferma dell'efficienza dei metodi adottati;
3. tutti i reparti ove si svolgeranno attività sono dotati di ampie aperture in prossimità dei tetti che consentono il ricambio d'aria interno;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che l'attività non è assoggettata a VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii. nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 all'attività di "produzione di manufatti in EPS – fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia";

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto visto, ritenuto e considerato, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per modifica sostanziale, all'attività di "produzione di manufatti in EPS – fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia" svolta dalla Ditta SP Isolanti S.r.l. presso lo Stabilimento sito nel Comune di Pace del Mela (ME) – Z.E. Giammoro, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Caldia da 2.093 kW alimentata a GPL	4000	Polveri NO _x SO _x	5 200 35	nessuno	annuale
E2	Pre-espansione	4000	Polveri n-Pentano	20 300	nessuno	annuale
	Pre-espansione	4000	Polveri n-Pentano	20 300	nessuno	annuale
E3	Sinterizzazione, taglio e stampaggio	4000	Polveri Stirene Pentano	20 20 300	nessuno	annuale
TE	Torre evaporativa		Vapore acque	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..		

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione, espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, in forza alla vigente normativa Regionale di cui al DA 176 GAB del 09/08/2007.
2. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che,

salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.

3. Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle A1, A2 e D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle devono essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze, le quantità della stessa classe devono essere sommate, le quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità della classe I e alla quantità di sostanza della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.
4. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
5. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
6. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

Emissioni diffuse

7. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

8. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
9. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
11. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
12. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

13. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
14. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso

**FELICIA
MACALUSO** Firmato digitalmente da
FELICIA MACALUSO
Data: 2023.05.10
10:41:44 +02'00'

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1

Antonio Patella
**Antonio
Patella** Firmato digitalmente
da Antonio Patella
Data: 2023.05.12
12:30:50 +02'00'

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (*m/s*);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.